

SANZIONI PER TARDIVA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI VOLTURE

L'importo da corrispondere per la presentazione di ogni domanda di volture è di € 55,00 a titolo di tributo speciale catastale, a cui si aggiungono € 16,00 di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda.

Ciascuna domanda può riguardare esclusivamente immobili censiti al catasto fabbricati o al catasto terreni situati in unico comune.

Oltre il termine di 30 gg. dalla data di registrazione dell'atto a cui la voltura si riferisce è prevista una sanzione pari ad € 15,00, che, **usufruendo del ravvedimento operoso**, viene così ridotta (il codice tributo della sanzione è il **T99T**):

- Per DV presentata entro 90 gg dalla violazione, **importo sanzione = € 1,50** (ovvero 1/10 di quella intera).
- Per DV presentata oltre 90 gg dalla violazione ed entro 1 anno, **importo sanzione = € 1,87** (ovvero 1/8 di quella intera);
- Per DV presentata oltre 1 anno ed entro 2 anni dalla violazione, **importo sanzione = € 2,14** (ovvero 1/7 di quella intera);
- Per DV presentata oltre 2 anni dalla violazione ed entro 5 anni (oltre 5 anni la sanzione non va più corrisposta), **importo sanzione = € 2,50** (ovvero 1/6 di quella intera).

Gli interessi (codice tributo **T98T**, da corrispondere assieme al tributo catastale) vanno calcolati secondo quanto annualmente stabilito dal Ministero delle Finanze, attraverso appositi decreti pubblicati in G.U. (facilmente reperibili su internet), di cui si riporta per comodità uno schema. Tale interesse annuo va applicato al tributo speciale catastale.

INTERESSI LEGALI			
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)			
Dal	al	interesse legale	disposizione normativa
1° gennaio 2012	31 dicembre 2013	2,5%	DM 12 dicembre 2011
1° gennaio 2014	31 dicembre 2014	1 %	DM 12 dicembre 2013
1° gennaio 2015	31 dicembre 2015	0,5 %	DM 11 dicembre 2014
1° gennaio 2016	31 dicembre 2016	0,2 %	DM 11 dicembre 2015
1° gennaio 2017	31 dicembre 2017	0,1 %	DM 7 dicembre 2016
1° gennaio 2018	31 dicembre 2018	0,3 %	DM 13 dicembre 2017
1° gennaio 2019	31 dicembre 2019	0,8 %	DM 12 dicembre 2018
1° gennaio 2020		0,05%	DM 12 dicembre 2019